

# S T A T U T O

## DELLA "ASSOCIAZIONE A.I.C. PESCA"

### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -

#### **Art. 1 - Costituzione e sede**

Su iniziativa delle associazioni AIC ed ENAPAICA è costituita la "**ASSOCIAZIONE A.I.C. PESCA**", in breve "**AIC Pesca**", con sede in Roma, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

#### **Art. 2 - Carattere dell'Associazione**

L'associazione non ha scopi di lucro ed associa le aziende che operano nel settore della pesca, acquacoltura (Itticoltura, Piscicoltura, Crostacei coltura, Molluschicoltura) ed attività connesse alle stesse, delle attività di trasformazione e della commercializzazione della filiera ittica, della produzione acquicola marittima, delle attività produttive di tecnologie e dei servizi di interesse della filiera.

#### **Art. 3 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Art. 4 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione in armonia con le esigenze di crescita della cultura di impresa, con la sostenibilità ambientale, con la promozione settoriale e l'innovazione tecnologica, si propone di:

a) trattare i problemi della pesca rappresentando la categoria nei confronti delle pubbliche autorità, amministrazioni, enti

ed associazioni di qualsiasi genere;

b) tutelare gli interessi delle aziende associate, in ogni campo giuridico, sindacale, economico, tecnico, in armonia con gli interessi superiori del Paese e della UE;

c) trattare e portare a soluzione le tematiche che, direttamente o indirettamente, presentino interesse comune per la generalità degli associati. Per questi ultimi e per il personale loro dipendente, l'associazione potrà promuovere la tutela dei bisogni di natura previdenziale e pensionistica curando, direttamente o per il tramite di interposti Enti, servizi di patronato e ogni altra iniziativa previdenziale ed assistenziale, anche integrativa dei regimi pubblici;

d) assistere e rappresentare le aziende nel campo del lavoro, della legislazione sociale, previdenziale, fiscale e tributaria;

e) stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale;

f) assumere ogni iniziativa efficace al fine di promuovere la costituzione di Organizzazioni di Produttori e potenziare la solidarietà tra gli imprenditori della filiera ittica;

g) promuovere, studiare, attuare tutto quanto può riuscire di utilità e di interesse per le imprese associate;

h) seguire le attività delle similari industrie estere e promuovere, se del caso, accordi ed intese con le associazioni e

gli enti esistenti all'estero nel campo di suo interesse;

i) fornire servizi qualificati alle imprese associate al fine di contribuire alla semplificazione amministrativa e al miglioramento dell'efficacia delle misure attuate dalla pubblica amministrazione comunitaria, nazionale e regionale;

l) predisporre per le imprese associate, su delega della pubblica amministrazione o società di scopo dalla stessa costituite, attività di acquisizione, custodia e aggiornamento di fascicoli aziendali e relativi controlli, servizi di accesso alle misure di sostegno per il settore nonché, in generale tutte quelle attività che la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, direttamente o indirettamente dovesse commissionargli;

L'associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.

L'associazione per gli scopi previsti potrà svolgere anche le seguenti attività:

- attività di formazione: realizzazione di corsi di preparazione e corsi di perfezionamento;

- attività editoriale: realizzazione di pubblicazioni e di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche

- attività di studio, ricerca e rilevazioni;

- attività di progettazione, coordinamento e gestione di servizi;

- attività di consulenza;

- attività di rappresentanza: l'associazione rappresenta gli interessi delle associate in ambito sovra comunale, fatta salva l'autonomia di ogni singola associata.

## SOCI

### **Art. 5 - Requisiti dei soci**

Possono essere ammessi come associati di AIC Pesca tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche esercenti le attività imprenditoriali indicate al precedente articolo 2.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

### **Art. 6 - Ammissione dei soci**

L'Ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente, tra l'altro, la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto, del regolamento.

L'adesione a AIC PESCA decorre dal giorno successivo a quello di accettazione della domanda.

### **Art. 7 - Doveri dei soci**

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario; essa impegna peraltro gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

### **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione;

c) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e per altri motivi che comportino indegnità o incompatibilità;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall'Associazione deve essere decisa con deliberazione del consiglio direttivo previo accertamento, per quanto riguarda la fattispecie di cui ai precedenti punti b), c), d) dei motivi che ne hanno dato luogo, della contestazione dei relativi addebiti e valutazione delle eventuali discolpe.

#### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il revisore dei conti.

Le predette cariche sono onorifiche, salvo quanto previsto per il revisore dei conti, dagli art. 20 e 22.

Gli interessati hanno peraltro diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

## ASSEMBLEA

### **Art. 10 - Partecipazione all'assemblea**

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Essa è costituita dagli associati o loro delegati.

La convocazione dell'assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, spetta al presidente. Essa è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle cariche dei consiglieri ed entro il 30 (trenta) novembre per l'esame del bilancio preventivo.

Possono partecipare all'assemblea generale tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in seduta ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile.

### **Art. 11 - Convocazione dell'assemblea**

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante invito per lettera raccomandata o posta elettronica o fax indirizzato ai soci a cura della presidenza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 15 (quindici) giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo fax o e-mail.

## **Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

L'assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di tre ore dalla prima, essa è validamente costituita con la presenza di almeno i due quinti dei soci.

L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli stessi.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da un vice presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario scelto dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità di voti il voto del presidente vale doppio.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

**Art. 13 - Forma di votazione dell'assemblea**

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; per argomenti relativi a singole persone la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

**Art. 14 - Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in seduta ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo;
- c) eleggere il Revisore dei Conti;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio;
- f) deliberare sull'eventuale decadenza da soci proposta dal Consiglio Direttivo;

in seduta straordinaria:

- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere

straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### **Art. 15 - Compiti del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci da sottoporre all'assemblea;
- c) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci a seguito delle delibere di ammissione di nuovi soci (art. 6), di presa d'atto delle dimissioni e di accertamento della perdita della qualifica di socio (art. 8) adottate nell'anno precedente;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente.
- e) stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- f) eleggere, fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci, questi ultimi in ragione della loro professionalità e quali esperti nella materia oggetto di parere o di studio;

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per

alzata di mano, in base al numero dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### **Art. 16 - Composizione del consiglio direttivo**

I componenti del consiglio, i quali dovranno far parte dell'Organo equivalente della propria associazione, devono essere 7 (sette), per assicurare la rappresentanza delle seguenti zone geografiche:

La designazione dei componenti sarà effettuata dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) anni. I consiglieri possono essere rieletti.

Il rinnovo delle cariche ha luogo nell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio.

#### **Art. 17 - Riunioni del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate, con preavviso di almeno 2 (due) giorni, con lettera raccomandata, fax o email.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; e possono essere svolte anche in modalità videoconferenza.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **PRESIDENTE**

##### **Art. 18 - Compiti del presidente**

Il presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

In caso di assenza, o di impedimento, del presidente questi è sostituito a tutti gli effetti e direttamente dal vice presidente.

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **Art. 19 - Nomina del revisore unico**

Il revisore unico viene nominato dalla assemblea. Il revisore unico dura in carica 3 (tre) anni ed è riconfermabile alle varie scadenze.

Esso è scelto fra i soggetti iscritti al registro unico nazionale dei revisori legali.

Al revisore unico possono essere corrisposti compensi.

#### **Art. 20 - Compiti del revisore dei conti**

Al revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Esso deve redigere la sua relazione all'assemblea relativamente al bilancio predisposto dal consiglio direttivo.

#### **FINANZE E PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**

#### **Art. 21 - Entrate dell'associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- b) dai contributi annui ordinari stabiliti dal consiglio direttivo;
- c) dai corrispettivi sui servizi svolti dall'Associazione a favore di ogni singolo associato e di terzi;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di associazioni o di terzi.

#### **Art. 22 - Durata del periodo di contribuzione**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte

di nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

#### **Art. 23 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale iniziale è costituito dall'ammontare delle quote d'iscrizione e del contributo ordinario dei soci, al netto delle spese di funzionamento e sarà incrementato nel tempo dal valore dei beni immobili e mobili che potranno essere acquisiti con gli avanzi di gestione, giusta quanto stabilito dall'art. 2.

#### **Art. 24 - Diritti dei soci al patrimonio sociale**

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

#### **Art. 25 - Avanzi di gestione**

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato in un apposito fondo di riserva indivisibile da utilizzare tassativamente, come detto sopra, nel modo stabilito dall'art. 2.

E', pertanto, esclusa la possibilità di una sua distribuzione fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento.

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 26 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

#### **Art. 27 - Strutture Territoriali**

L'AIC Pesca si articola sul territorio attraverso associazioni costituite su base regionale e provinciale,

Più federazioni provinciali possono fondersi in un'unica sede interprovinciale secondo quanto APPRESSO previsto.

Le AIC Pesca regionali e provinciali hanno proprio patrimonio, sono distinti soggetti di diritto con piena e totale autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria e contabile. Ciascuna sede periferica, pertanto, è responsabile delle obbligazioni assunte o che su di esse gravano a qualsiasi titolo e per le quali risponde con il fondo comune e il proprio patrimonio fatta salva la concorrente, personale e solidale responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto della sede periferica.

Le AIC Pesca regionali e provinciali devono adeguarsi alle finalità statutarie di AIC Pesca, rappresentano l'AIC Pesca stessa sul territorio di competenza non ponendosi in contrasto con le attività e le direttive provenienti direttamente dalla struttura nazionale dell'AIC Pesca.

Ad ogni modo le sedi regionali e provinciali comunque costituite di AIC Pesca Nazionale non sono organi che dipendono, né direttamente né indirettamente, da quest'ultima struttura in quanto hanno una propria autonomia organizzativa e gestionale che li

rende del tutto indipendenti rispetto ad AIC pesca Nazionale anche sotto un profilo strettamente negoziale e processuale.

Le sedi regionali e provinciali comunque costituite di AIC Pesca Nazionale sono, dunque, le uniche titolari di qualsivoglia rapporto giuridico intrapreso e posto in essere che non può assolutamente riflettersi nella sfera giuridica di AIC Pesca.

È da escludersi, pertanto, ogni responsabilità di AIC Pesca Nazionale in relazione alle obbligazioni assunte direttamente dalle sedi o strutture locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

L'AIC Pesca Nazionale con sede in Roma con la sua distinta e autonoma soggettività, nonché i soggetti che la rappresentano e l'amministrano non hanno, pertanto, alcuna responsabilità giuridica, amministrativa, contabile e fiscale in relazione all'attività svolta dalle sedi periferiche e agli obblighi di qualsiasi tipo e natura che gravano sulle stesse.

L'AIC Pesca Nazionale può istituire sedi di rappresentanza e proprie strutture organizzative anche all'estero.

L'AIC Pesca Nazionale, a suo insindacabile giudizio, potrà inibire l'uso della sigla e del logo alle sedi territoriali in conseguenza dell'insorgere di controversie giudiziarie da queste promosse o contro queste promosse dall'AIC Pesca Nazionale, ovvero in presenza di attività o condotte da parte delle predette sedi territoriali che siano comunque ritenute lesive dell'immagine, o più in generale di qualsiasi diritto dell'AIC Pesca

Nazionale, ovvero in presenza di irregolarità organizzative e/o amministrative.

Il Direttivo AIC Pesca Nazionale è competente a deliberare l'initazione.

Nel caso in cui in una sede territoriale ricorrano gravi e comprovate irregolarità di organizzazione, di amministrazione o contabili e fra queste rientrano anche, ma non solo, la mancata approvazione dei rendiconti annuali nei termini statutari, approvati dagli organismi territorialmente preposti, o quando vi è il rischio di perdere il riconoscimento della sede provinciale o quando per dimissioni o altre cause venga a mancare la metà più uno dei componenti degli organi direttivi, o nel caso di palesi e gravi violazioni dello Statuto, nonché nel caso in cui non si sia provveduto al tesseramento annuale degli associati, entro i termini perentori fissati dalla Direttivo Nazionale, ovvero vengano disattesi i regolamenti vigenti in ordine alle modalità e formalità del tesseramento, Il Presidente Nazionale ha facoltà di decidere lo scioglimento dei suoi organi direttivi e di nominare un Commissario.

La decisione di Commissariamento deve indicare:

- il nome del Commissario o dei Commissari;
- i poteri ed i compiti del Commissario, che possono riguardare anche semplici fatti amministrativi, senza comportare la decadenza degli organi eletti;
- la durata del commissariamento.

All'atto dell'insediamento il Commissario nominato dal Presidente Nazionale è tenuto a redigere il regolare verbale di consegna unitamente al responsabile della precedente gestione.

Alcuna responsabilità può essere fatta valere in capo al Commissario per gli atti compiuti e le obbligazioni contratte dai rappresentanti legali della Federazione prima del commissariamento: degli stessi restano personalmente responsabili coloro che hanno agito in nome e per conto della sede.

I Commissari devono predisporre apposita relazione nella quale riassumere l'attività svolta, illustrare quella futura e rappresentare anticipatamente le spese di straordinaria amministrazione. Tale relazione, di norma mensile, ma obbligatoriamente trimestrale salvo un minore termine assegnato, dovrà essere sottoposta all'esame del Presidente Nazionale.

L'attività del Commissario sarà indirizzata a ristabilire le condizioni di normale operatività della sede territoriale e a ricostituire la Federazione. Per tutto quanto attiene alla gestione della sede, il Commissario è tenuto a confrontarsi costantemente con l'AIC Pesca Nazionale, che dovrà di volta in volta autorizzarlo espressamente al compimento di ogni e qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione. Il Commissario resta personalmente responsabile degli atti compiuti in violazione di tali doveri.

Il Commissario, per tutta la durata del mandato, avrà la rappresentanza - anche giudiziale - della struttura commissariata

la quale conserverà piena ed esclusiva autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e altrettanto piena ed esclusiva responsabilità per le obbligazioni assunte, secondo la disciplina prevista dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Pertanto, l'AIC Pesca Nazionale con sede in Roma e i soggetti che la rappresentano e l'amministrano non hanno alcuna responsabilità giuridica, amministrativa, contabile e fiscale in relazione all'attività svolta dalle sedi periferiche commissariate e agli obblighi di qualsiasi tipo e natura che gravano sulle stesse.

#### **- AIC Pesca Regionali**

Le AIC Pesca Regionali, organizzate al pari delle Federazioni Provinciali, hanno il compito di rappresentare l'Associazione sul territorio di competenza, nonché di coordinare l'attività delle AIC Pesca Provinciali.

Sono organi dell'AIC Pesca Regionale:

- a) Il Congresso Regionale
- b) Il Comitato Direttivo Regionale;
- c) Il Presidente Regionale;
- d) Il Revisore Unico (se nominato)

I cui funzionamenti si rifanno interamente alle procedure, compiti, responsabilità e obblighi stabiliti nel presente statuto.

Nello specifico, il Comitato Direttivo Regionale è l'organo di direzione politica ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti e tre membri supplenti, che devono essere iscritti all'Associazione.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale o ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comitato Direttivo Regionale elegge:

- il Presidente Regionale;
- il Vicepresidente.

Il Comitato Direttivo Regionale promuove, attua e coordina ogni attività in favore dei produttori ittici e degli altri settori rappresentati nell'ambito della politica e delle direttive degli organi nazionali dell'Associazione.

Entro la fine di aprile di ogni anno il Comitato approva il rendiconto finanziario consuntivo e il previsionale di spesa della federazione Regionale da inviare all' AIC Pesca Nazionale entro la fine del mese di giugno di ogni anno.

L'AIC Pesca Regionale risponde direttamente di fronte ai terzi ed in giudizio di tutte le obbligazioni assunte. Il Presidente Regionale dell'AIC Pesca eletto dal Comitato Direttivo Regionale secondo le norme dello statuto nazionale AIC Pesca:

- ha la rappresentanza legale della Federazione Regionale, a tutti gli effetti di legge;
- firma gli atti ufficiali;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo Regionale;
- può delegare particolari funzioni al Vicepresidente in caso di impedimento può delegare per iscritto i suoi poteri al

Vicepresidente;

- provvede all'apertura dei conti correnti bancari e/o postali intestati all'AIC Pesca Regionale.

Il Presidente Regionale che intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarle per iscritto al Comitato Direttivo Regionale: quando, tra un congresso e l'altro, il Presidente Regionale si dimette o viene a cessare dalla carica per altra causa per cui occorre eleggere il nuovo Presidente, il Comitato Direttivo Regionale viene convocato senza indugio dal Vicepresidente, per procedere alla nomina del Presidente fra i componenti del Comitato Direttivo Regionale. Il Presidente così eletto resterà in carica fino alla celebrazione del Congresso da effettuarsi nei modi e nei termini di cui al presente statuto Nazionale.

#### **- AIC Pesca Provinciali**

La AIC Pesca Provinciale è la struttura a prevalente carattere organizzativo dell'Associazione nel territorio. Essa ha soggettività autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Con decisione del Presidente Nazionale AIC Pesca, in relazione alla eventuale costituzione di Federazioni Provinciali non ancora operanti, l'AIC Pesca Provinciale limitrofa può essere autorizzata allo svolgimento in altro ambito provinciale di tutte le attività connesse alle finalità istituzionali dell'AIC.

L'AIC Pesca Provinciale provvede annualmente, in occasione del rinnovo dell'iscrizione, a richiedere all'AIC Pesca Nazionale

il rilascio delle tessere associative

Sono organi provinciali AIC Pesca Provinciale:

- a) il Congresso Provinciale;
- b) il Comitato Direttivo Provinciale;
- c) il Presidente Provinciale;
- d) il Revisore Unico (se nominato).

Il Congresso Provinciale ha luogo, in via ordinaria, ogni quattro anni e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato Direttivo Provinciale, o su richiesta motivata del Presidente Nazionale AIC Pesca, che in ogni caso deve stabilire le norme di convocazione e le modalità di celebrazione.

Il Congresso Provinciale discute e decide sui problemi della pesca della provincia, nel quadro delle linee della politica dell'Associazione a livello Nazionale, Regionale e Comunitario.

Il Congresso Provinciale elegge il Comitato Direttivo provinciale con le modalità previste dallo Statuto; può nominare il Revisore Unico ed elegge i delegati ai Congressi Regionale e Nazionale, sulla base delle norme emanate dalla Direzione Nazionale AIC Pesca.

Il Comitato Direttivo Provinciale AIC pesca è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti e tre membri supplenti, che debbono essere iscritti all'Associazione.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e ogni qualvolta si renda necessario o ne faccia richiesta scritta e

motivata la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo Provinciale AIC Pesca elegge nel suo seno:

- il Presidente Provinciale;
- il Vicepresidente.

Le riunioni del Comitato Direttivo Provinciale AIC Pesca sono validamente costituite con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato Direttivo Provinciale:

- attua le deliberazioni della Direttivo Esecutiva Nazionale AIC Pesca riguardanti l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli Uffici periferici;

- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza del Presidente Nazionale e del Direttivo nazionale riguardanti l'organizzazione provinciale;

- il Comitato Direttivo provinciale, approva, il rendiconto annuale consuntivo e il previsionale di spesa entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, a maggioranza assoluta: i rendiconti dovranno essere inviati senza indugio alla direzione nazionale AIC Pesca.

L'AIC Pesca Provinciale risponde di fronte ai terzi ed in giudizio di tutte le obbligazioni assunte sia sotto l'aspetto giuridico, sia contabile, sia amministrativo e gestionale.

Il Presidente Provinciale viene eletto dal Comitato Direttivo

Provinciale.

Il Presidente Provinciale:

- ha la rappresentanza legale dell'AIC Pesca Provinciale a tutti gli effetti di legge e vigila sullo stesso;
- firma gli atti ufficiali;
- provvede all'apertura di conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione Provinciale Pesca;
- convoca e presiede il Direttivo Provinciale AIC pesca;
- può delegare particolari funzioni al Vicepresidente o ad un componente del Comitato Direttivo AIC Pesca;
- può conferire al Vicepresidente, in caso di impedimento temporaneo di non oltre due mesi, per iscritto i suoi poteri.

Il Presidente Provinciale che intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarle per iscritto al Comitato Direttivo Provinciale: quando, tra un congresso e l'altro, il Presidente Provinciale si dimette o viene a cessare dalla carica per altra causa per cui occorre eleggere il nuovo Presidente, il Comitato Direttivo è convocato dal Vicepresidente, senza indugio, per procedere alla elezione del nuovo Presidente fra i componenti del Comitato Direttivo stesso. Il Presidente così eletto resterà in carica fino alla celebrazione del Congresso da effettuarsi nei modi e nei termini di cui allo statuto Nazionale AIC Pesca.

**Art. 28 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente statuto verranno disposte col regolamento

interno predisposto dal consiglio direttivo.

**Art. 29 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.